

## COMUNE DI SANDRIGO

### Provincia di Vicenza

#### Verbale n. 27 del 17/12/2018 del Revisore Unico

**Oggetto: Parere sulla Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n.65 del 17/12/2018, relativo al “Servizio di distribuzione del GAS naturale nell’ambito denominato ATEM VICENZA 3- Valli Astico-Leogra-Timonchio. Approvazione dello Stato di consistenza della rete al 31/12/2016 ed alienazione di reti, impianti e strumentazioni accessorie, di proprietà del comune di Sandrigo, destinate alla distribuzione del Gas naturale mediante la procedura di gara d’ambito Vicenza 3”.**

La sottoscritta dott.ssa Silvia Scavazzon ha ricevuto per via telematica in data 17/12/2018 la suddetta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa al “Servizio di distribuzione del GAS naturale nell’ambito denominato ATEM VICENZA 3- Valli Astico-Leogra-Timonchio. Approvazione dello Stato di consistenza della rete al 31/12/2016 ed alienazione di reti, impianti e strumentazioni accessorie, di proprietà del comune di Sandrigo, destinate alla distribuzione del Gas naturale mediante la procedura di gara d’ambito Vicenza 3” da cui si evince che:

-Il Comune di Sandrigo in data 11/02/2010 con Delibera di Giunta Comunale n.14 ha approvato il protocollo di intesa per l’affidamento in forma associata del servizio di distribuzione del Gas ai sensi del D.Lgs 164/2000 (così detto Decreto Letta), e che in tale circostanza veniva affidato al Comune di Sandrigo il ruolo di “capofila” e stazione appaltante;

-il protocollo di intesa approvato con la richiamata delibera di G.C. n.14/2010 è stato sottoscritto dal Comune di Sandrigo in data 30/07/2010, unitamente ai comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Mason Vicentino, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Molvena, Sarcedo, Schiavon e Zugliano per i quali il servizio di distribuzione del gas metano era gestito dalla società Ascopiave Spa con sede in Pieve di Soligo (TV), C.F.:03916270261;

- con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 29/07/2010, il Comune di Sandrigo ha approvato lo stato di consistenza degli impianti, la stima della rete di distribuzione del gas metano (quale indennizzo da corrispondere al gestore uscente) ed il prospetto di calcolo delle compensazioni economiche con il quale è stato definito – tra i comuni aderenti al protocollo – il criterio assunto per il riparto del canone annuale complessivo che sarebbe risultato dalla gara;

- con determina del Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Sandrigo n. 635 del 27/08/2010 è stato approvato il bando di gara e la relativa documentazione allegata per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano, a mezzo di rete urbana nei territori dei Comuni aderenti al protocollo di intesa succitato;

- il Comune di Sandrigo (*Comune capofila*), con determina del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 965 del 22/12/2010, poi rettificata con determina n. 70 del 03/02/2011, ha aggiudicato la gara alla società Ascopiave s.p.a. con sede in Pieve di Soligo (TV), c.f. 03916270261 (stesso gestore uscente ed entrante);

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 14/02/2011, a chiusura delle operazioni di gara, è stato approvato il prospetto riepilogativo definitivo per il calcolo delle compensazioni economiche tra i Comuni aderenti al protocollo di intesa, dal quale risulta che il Comune di Sandrigo percepirà un canone annuale nella misura del 15,061 % del valore complessivo offerto da Ascopiave s.p.a., a sua volta ottenuto moltiplicando € 28,00 per il numero complessivo degli utenti di tutti i Comuni, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente;

- in data 22/04/2011 è stato sottoscritto tra le parti il contratto Rep. n. 1639, registrato a Vicenza il 09/05/2011 – Serie 1 n. 82, ad oggetto “*CONTRATTO DI SERVIZIO – tra il Comune di Sandrigo e*

*la Società Ascopiave S.P.A. – PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164”:*

- Ascopiave s.p.a. acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data di consegna degli stessi ed è tenuta a corrispondere al Comune di Sandrigo, contestualmente alla consegna, la somma di € 4.027.523,00 più iva di legge, a titolo di corrispettivo per l'affidamento del servizio per 12 anni;
- Il Comune di Sandrigo, contestualmente alla consegna degli impianti, è tenuto a versare ad Ascopiave s.p.a. la somma di € 4.027.523,00 più iva di legge, a titolo di indennizzo per l'acquisizione del patrimonio impiantistico;
- Ascopiave s.p.a. dovrà versare al Comune di Sandrigo, come da offerta in sede di gara, un canone annuale del valore complessivo ottenuto moltiplicando 28,00 euro/utente/anno per il numero degli utenti attivi nell'ambito dei territori comunali, complessivamente considerati di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Schiavon e Zugliano, nonché della frazione San Vito in comune di Marostica;
- la durata del contratto è fissata in dodici anni, decorrenti dalla data stabilita nel verbale di consegna delle reti e degli impianti (dal 29/04/2011 al 30/04/2023);
- al termine dell'affidamento, al gestore spetta un indennizzo, ex art. 14, comma 8, del D.Lgs. 164/2000, dato dalla somma:
  - del valore residuo non ammortizzato delle immobilizzazioni tecniche previste nel Piano industriale, riferite al Comune di Sandrigo;
  - del contributo agli oneri sostenuti per acquisire la gestione, pari ad euro 2.930.122,00 a titolo di risconto del corrispettivo una tantum per l'affidamento del servizio.

Il Comune di Sandrigo tenuto conto della significativa evoluzione della disciplina in tema di mercato del gas naturale:

#### RICHIAMATI:

- il D.M. 19/01/2011 “*Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale*” (pubblicato nel GURI n. 74 del 31/03/2011) che:
  - all'art. 1, individua 177 ATEM, prevedendo la suddivisione per la provincia di Vicenza in quattro ATEM: Vicenza 1; Vicenza 2; Vicenza 3; Vicenza 4;
  - all'art. 2, comma 1, prevede che “*gli Enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidano il servizio di distribuzione gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tramite gara unica*”;
- il D.M. 01/06/2011 n.93 in tema di “*attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE*”.
- D.M. del 21/04/2011 secondo il quale per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del Gas (GU n.102, 4 maggio 2011). Il decreto prevede una serie di obblighi a carico del distributore subentrante, in particolare l'assunzione del personale del distributore uscente addetto direttamente alla gestione degli impianti oggetto di gara.
- il D.M. 18/10/2011 “*Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale*” (pubblicato nel GURI n. 252 del 28/10/2011) che individua i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM, includendo il Comune di Sandrigo nell'ATEM 3 all'uopo denominata “*Valli dell'Astico, Leogra e Timonchio*”;
- il D.M. 12 novembre 2011, n. 226 “*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione*

dell'art. 46-bis del D.L. n. 159/2007, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007" (pubblicato nel GURI n. 22 del 27/01/2012).

Pertanto, in ottemperanza alla suddetta previsione normativa:

- la Provincia di Vicenza, in data 23 Febbraio 2015, ha convocato i Comuni dell'ambito "Vicenza 3 – Valli dell'Astico, Leogra e Timonchio", i quali, giusto verbale d'assemblea prot. 12678 del 23/02/2015, hanno designato il Comune di Schio quale soggetto cui delegare il ruolo di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- il Comune di Schio, a seguito convocazione-informazione dei Comuni aderenti all'ambito "Vicenza 3 – Valli dell'Astico, Leogra e Timonchio" avvenuta in data 09/03/2015, ha predisposto il testo definitivo dello schema di convenzione regolante i rapporti con i Comuni rientranti in tale ambito relativamente alle attività inerenti l'inconvenienza affidatagli a seguito della designazione di cui sopra; e
  - a seguito della gara pubblica indetta e conclusa dal Comune di Sandrigo (capofila) ai sensi del D.Lgs. n. 164/2000, citata in precedenza, gli impianti esistenti alla data del 29/04/2011 sono stati acquisiti in proprietà del Comune dal gestore uscente Ascopiave s.p.a., finanziando l'operazione di acquisto con l'utilizzo delle somme versate dalla stessa – in quanto aggiudicataria della concessione (quindi nella medesima veste di gestore entrante e gestore uscente) – a titolo "di corrispettivo per l'affidamento del servizio" nella misura di € 4.027.523,00;
  - l'importo del "corrispettivo per l'affidamento del servizio" corrisposto da Ascopiave s.p.a. coprirebbe integralmente il valore di "indennizzo per l'acquisizione del patrimonio impiantistico" spettante alla medesima Ascopiave s.p.a., ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000 (decreto Letta);
  - il contratto di servizio sottoscritto con la società Ascopiave s.p.a., prevede che quest'ultima, alla scadenza dell'attuale concessione, abbia titolo di ricevere (o dall'eventuale diverso gestore subentrante o dal Comune, così come specificato nel disciplinare di gara) una somma pari al valore residuo del "corrispettivo una tantum per l'affidamento del servizio" inizialmente versato, così come risultante dall'offerta di gara;

PRESO ATTO che dalla stessa Proposta di delibera da me ricevuta in forma telematica in data 17/12/2018 il Comune di Sandrigo tiene conto che:

- il valore residuo contrattualmente stabilito secondo le intenzioni e le impostazioni della gara svolta dallo stesso ai sensi del D.Lgs. n. 164/2000 tra agosto e dicembre 2010, tale valore avrebbe dovuto essere totalmente ammortizzata nel tempo dai successivi gestori, che di volta in volta subentravano nell'affidamento del servizio;
- e considerato il valore residuo dei beni impiantistici dalle fonti contabili (libro cespiti) dell'Ente, al netto del fondo di ammortamento, alla data del 31/12/2017 (ultimo bilancio chiuso) e dello stesso valore al netto anche del fondo di ammortamento stimato alla data di scadenza contrattuale (30/04/2023);
- secondo l'attuale normativa ed i relativi decreti ministeriali che regolano le gare d'Ambito Territoriale Minimo (ATEM), il gestore subentrante è tenuto a farsi carico **solo** del valore di rimborso degli impianti del gestore uscente di cui acquisisce la proprietà (rif. art. 7 del D.M. 226/2011) e che tale valore di rimborso è calcolato secondo i nuovi parametri normativi in misura pari al valore di RAB (Regulatory Asset Base), ossia al valore calcolato ai fini tariffari;
- lo stesso MiSE, con una FAQ sul proprio sito, dal titolo "Chiarimento circa la possibilità per gli Enti locali di alienare il proprio asset, costituito dalla rete e dagli impianti di distribuzione del gas naturale" avverte che "... omissis ... In conformità con lo spirito delle norme vigenti, il valore di trasferimento è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti che vengono alienati, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (c.d. RAB), come riconosciuto dall'Autorità nella tariffa valida per la gestione

*d'ambito e come già spettante all'ente locale in quanto titolare della rete. Pertanto, la decisione dell'ente locale di alienare o meno la rete di proprietà pubblica non deve creare nuovi oneri a carico dei clienti finali del servizio in termini di aumento delle tariffe di distribuzione gas";*

VISTO che:

Il D.M. 226/2011 affidava all'ente locale la funzione di definire e certificare con apposita delibera i valori di rimborso al gestore uscente e la quota da riconoscere all'Ente, il tutto con l'approvazione finale dell'Aeegsi - Arera chiamata ad esprimersi prima della pubblicazione dei bandi di gara. Le attività prodromiche all'indizione delle gare d'ambito per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale sono iniziate e numerosi casi in cui il gestore uscente e consiglio comunale hanno condiviso e sottoscritto il valore industriale residuo dell'impianto (VIR), il rimborso spettante al concessionario uscente e, spesso, anche quello di riconoscere all'Ente locale, condizione fondamentale per assicurare a quest'ultimo la relativa remunerazione in tariffa. Con la definizione di questi primi VIR è però emerso che la differenza tra VIR e RAB era mediamente più elevata di quanto previsto dalla legge (max 25%). Tale problema certamente andava affrontato con analisi critica e senza pregiudizi sulla criticità dei due valori per individuare i correttivi. Si è invece preferito emanare una serie di provvedimenti che, attraverso la riduzione dei VIR, volevano avvicinare il più possibile VIR E RAB.

Per cogliere gli obiettivi di ridimensionamento di quanto dovuto al gestore uscente sono stati emanati una serie di provvedimenti tra cui le "linee guida" oggetto del contenzioso; dal calcolo dei rimborsi sono stati esclusi i contributi pubblici e privati.

Viene impedito ai Comuni, con norme inapplicabili, il riconoscimento ai fini tariffari delle proprietà di impianti realizzati con investimenti propri, quelli frutto di scomputi di oneri utilizzati per la realizzazione di reti di distribuzione del gas e le devoluzioni gratuite a fine concessione.

Al Comune rimane il compito di sottoscrivere una relazione (predisposta dal gestore uscente) con la quale si attesta la congruità del valore industriale residuo VIR da riconoscere al gestore uscente, stabilito dallo stesso gestore uscente. Un'attività che se svolta alla lettera è puramente formale, fermo restando che l'ente locale risponde patrimonialmente di valutazioni errate.

Il Comune, pur essendo l'istituzione periferica più autorevole e rappresentativa, vede aumentare le responsabilità e azzerare la rendita dei suoi capitali investiti negli impianti di distribuzione del gas naturale.

Pertanto, al fine di evitare degli squilibri di ordine finanziario all'Ente locale si suggerisce di far introdurre nel bando di gara che il valore di cessione delle reti non possa essere inferiore al valore contabile di bilancio, e/o comunque attivare la revisione della RAB al fine di ottenere la sua rivalutazione da ARERA, onde evitare che ricada sul bilancio una minusvalenza rilevante così come evidenziato dalla Proposta di Delibera n.65 del 17/12/2018.

TENUTO conto di tutto quanto evidenziato nella Proposta di Delibera n.65 del 17/12/2018 del Comune di Sandrigo;

VISTO che il Comune di Sandrigo nella Delibera di proposta dichiara di:

- aver ricevuto tutti i pareri di regolarità tecnica e contabile e di rispetto della conformità del principio di correttezza dell'azione amministrativa, espressi dal responsabile del servizio finanziario e tecnico, come previsto dall'art.49, comma1, del D. Lgs n.267/2000 (Tuel);
- aver rispettato quanto previsto dall'art.239 comma 1, lettera B), del D.Lgs n.267/2000 nello specifico;
- rispettato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- rispettato il D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 – art. 30;

- rispettato l'art. 42 D.Lgs 2000 n. 267 ed accertato la propria competenza in merito;
- rispettato la normativa vigente in materia di “*servizio pubblico di distribuzione del gas naturale*”;

Tutto ciò premesso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della Proposta di Delibera n.65 del 17/12/2018 condizionando il bando di gara affinché il gestore delle reti vincitore della gara d'ambito si obblighi ai sensi e per gli effetti dell'art.1353 e seguenti del c.c.:

- 1) ad accettare il nuovo valore RAB rivalutato delle reti del gas che sarà determinato da Arera, revisionando i valori della precedente RAB.
- 2) I valori di alienazione delle reti non potranno essere inferiori ai valori contabili di Bilancio.

Noventa Padovana, il 17/12/2018

il Revisore Unico

Dott.ssa Silvia Scavazon

